

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2104

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Autorizzazione a cedere alla RAI-Radiotelevisione italiana un appezzamento di terreno appartenente al patrimonio dello Stato sito in Bari in angolo tra la via Egnazia e via Mele, in permuta di altro terreno sito nella stessa città, in angolo tra via Matteotti e via Dalmazia

Presentato il 28 settembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel comune di Bari è residuo dalla costruzione del palazzo demaniale dell'Agricoltura e delle foreste un appezzamento di terreno, appartenente al patrimonio dello Stato, della estensione di metri quadrati 460, sito in angolo fra la via Egnazia e la via Luciano Mele, riportato in catasto al foglio 98 particella 47/parte.

La RAI- Radiotelevisione italiana ha chiesto di acquisire, fin dall'anno 1959, tale appezzamento di terreno al fine di destinarlo alla sistemazione delle cabine elettriche e delle sale-macchine della sua nuova sede nella città di Bari; in permuta

del terreno sopra menzionato, la RAI ha offerto altro appezzamento di sua proprietà di metri quadrati 232, sito nella stessa zona dell'abitato di Bari — in angolo fra la via Matteotti (*ex Collettore*) e la via Dalmazia, riportato in catasto al foglio 98, particella 46/parte — adiacente ad altro terreno appartenente al patrimonio dello Stato.

Occorre evidenziare che se da un lato il terreno richiesto dalla RAI è necessario per il completamento dei servizi e delle installazioni della sua nuova sede nella città di Bari, dall'altro la acquisizione allo Stato del terreno di proprietà della

RAI consente un accorpamento con quello adiacente — e già appartenente allo Stato — facendo assumere al complesso una configurazione regolare che ne consentirà una più proficua utilizzazione. Pertanto il negozio di permuta si appalesa utile per il pubblico interesse.

Poiché dalla relazione di stima eseguita dall'Ufficio tecnico erariale di Bari risulta che il valore attribuito ai permutandi beni (rispettivamente di lire 251.000.000 per il bene che verrebbe ceduto alla RAI e di lire 205.000.000 per quello che questa è disposta a cedere allo Stato), supera i limiti entro i quali le vigenti disposizioni (legge 19 luglio 1960, n. 757, come modificata per effetto della

legge 14 ottobre 1974, n. 629) consentono la permuta di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale si autorizza la permuta dei beni di cui sopra è stata fatta menzione. Tale permuta deve avvenire ai valori di stima aggiornati (rispetto a quelli sopra indicati) dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento a data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di stipula del contratto di permuta. Poiché tali valori non coincidono anche quanto ai presumibili ammontari definitivi, è previsto che, contestualmente alla stipula, la RAI-Radiotelevisione italiana versi una somma pari alla differenza dei valori stessi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere alla RAI-Radiotelevisione italiana un appezzamento di terreno facente parte del patrimonio dello Stato esteso 460 metri quadrati, sito in Bari, in angolo fra via Egnazia e via Luciano Mele, a tergo del palazzo demaniale dell'agricoltura e foreste, riportato nel catasto del comune di Bari, alla particella 47/parte del foglio 98, in permuta di altro terreno, di proprietà della RAI-Radiotelevisione italiana, esteso 232 metri quadrati, sito in Bari, in angolo fra via Matteotti (*ex* Collettore) e via Dalmazia, riportato in catasto alla particella 46/parte del foglio 98.

ART. 2.

La cessione in permuta è effettuata in base ai valori di stima determinati dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento a data non anteriore a tre mesi rispetto alla data dell'atto di permuta, in aggiornamento di quelli provvisoriamente fissati in lire 251.000.000 per l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato ed in lire 205.000.000 per l'immobile di proprietà della RAI-Radiotelevisione italiana. Contestualmente alla stipula la Rai-Radiotelevisione italiana è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, a titolo di conguaglio, una somma pari alla differenza dei valori come sopra determinati. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede all'approvazione del relativo atto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.